

## CORTE COSTITUZIONALE

5 – 8 maggio 1995, n. 154

*È illegittima la norma della Regione Sicilia che dispone che, contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale, "è ammesso ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa". Infatti, la disciplina della impugnazione degli atti del procedimento elettorale, in quanto attiene alla materia giurisdizionale e processuale, spetta esclusivamente alla legislazione statale e rispetto ad essa gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsivoglia interferenza.*

*Omissis.*

Considerato in diritto

1. Con sei distinte ordinanze dall'analogo contenuto, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, ha sollevato - in riferimento agli artt. 14, lettera o), e 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana (r. d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana), nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana).

Posto che le predette ordinanze sollevano la stessa questione di costituzionalità, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Occorre premettere che, con ordinanza resa nel corso dell'udienza pubblica (v. allegato in calce alla presente decisione), questa Corte ha dichiarato irricevibile l'atto di costituzione depositato in rappresentanza della Lista "...", relativo al giudizio promosso con l'ordinanza iscritta nel Registro Ordinanze con il numero 771/94.

3.- Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa della Regione siciliana.

Il giudice del processo principale dal quale proviene l'ordinanza iscritta nel Registro Ordinanze con il n. 766/94, cui si riferisce l'eccezione in esame, muove dal rilievo che la disposizione impugnata - per la quale contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale "è ammesso ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa (ora al TAR, ai sensi degli artt. 40 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa" - è costantemente interpretata dall'organo di secondo grado di giustizia amministrativa in Sicilia in modo diverso dall'interpretazione invalsa nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. A differenza di quest'ultimo, infatti, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (organo di giustizia amministrativa di secondo grado in quella regione) esclude che gli atti intermedi del procedimento elettorale siano impugnabili prima della proclamazione degli eletti. Sicché, conclude il giudice *a quo*, accogliendo questa interpretazione della disposizione impugnata, in mancanza di una pronuncia di questa Corte che riconosca come fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati, si dovrebbe dichiarare inammissibile, in quanto prematuro, il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione elettorale circoscrizionale, con la quale il ricorrente era stato escluso dalla competizione elettorale a causa della non coincidenza della indicazione della data di nascita risultante dalla dichiarazione di presentazione della lista e quella contenuta nell'atto di accettazione della candidatura.

Contro tale valutazione della rilevanza operata dal giudice *a quo*, la difesa della Regione siciliana eccepisce che la questione concernerebbe un conflitto interpretativo fra due distinti giudici, rispetto al quale una declaratoria d'incostituzionalità della disposizione regionale impugnata non potrebbe produrre l'effetto di rendere ammissibile il ricorso oggetto del giudizio *a quo*, essendosi il giudice di appello già pronunciato sulla legge statale - applicabile al caso una volta che fosse venuta meno la legge regionale - nel senso di attribuire a quella legge lo stesso significato conferito a quella impugnata.

L'eccezione sollevata dalla difesa della Regione è priva di fondamento, poiché, all'evidenza, si basa su una valutazione ipotetica e, comunque, non pertinente al giudizio *a quo*, essendo riferita al possibile orientamento del giudice nell'eventuale giudizio di appello. Ai fini della rilevanza della questione, è sufficiente, invece, che il giudice *a quo* svolga, come nel caso, argomentazioni non implausibili circa il significato da dare alla disposizione impugnata, volte a dimostrare, se pure a uno stadio del tutto iniziale del processo, l'incidenza della decisione di costituzionalità sulla risoluzione della controversia pendente dinnanzi a lui. Né, come questa Corte ha più volte ribadito (v., da ultimo, sentenza n. 58 del 1995), può riconoscersi alcun rilievo al fatto che il significato attribuito

dal giudice *a quo* alla disposizione impugnata entri in conflitto con interpretazioni conferite alla stessa disposizione da altri giudici, poiché ciò che si richiede è soltanto che l'ordinanza di rimessione, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), individui con chiarezza una disposizione, investita di valore di legge e ritenuta applicabile nel giudizio *a quo*, il cui significato sia sospettato dal giudice *a quo* di essere incompatibile con specifiche norme di rango costituzionale.

4. - La questione sollevata dai giudici *a quibus* merita l'accoglimento, poiché l'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 1960, incontestabilmente applicabile anche alle decisioni dei consigli provinciali della Regione siciliana, fuoriesce dai limiti della competenza legislativa di tipo esclusivo che l'art. 14, lettera o), e l'art. 15 dello Statuto speciale attribuiscono alla medesima Regione in materia di regime degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Non dissimilmente dall'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), l'impugnato art. 22 della legge della Regione siciliana n. 11 del 1952 stabilisce che «contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa (ora al TAR) dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa». È chiaro che nel caso non si è in presenza di un «rinvio improprio», cioè di un'ipotesi di legge regionale che richiama una legge statale, di per sé applicabile al solo fine di facilitare l'individuazione delle norme regolanti i rapporti indicati (v. sentenza n. 304 del 1986), ma si ha a che fare con disposizioni di legge regionale, sostanzialmente riprodottrici di norme statali, che disciplinano un aspetto del regime delle impugnazioni, vale a dire un profilo inerente alla materia giurisdizionale e processuale. E poiché la disciplina di tale materia, in base all'art. 108, primo comma, della Costituzione, spetta esclusivamente alla legislazione statale e rispetto ad essa gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsivoglia interferenza, si deve pervenire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 76 del 1995, 303 del 1994, 210 e 113 del 1993, 505 del 1991, 203 del 1987, 72 del 1977), alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana), nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana).